

Messaggio

numero **4796**
data **7 ottobre 1998**
dipartimento **Istituzioni**

Revisione della Legge sulla magistratura dei minorenni del 4 novembre 1974

Onorevole signora Presidente,

onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrare il nuovo progetto di revisione della Legge sulla magistratura dei minorenni.

Con l'elaborazione della nuova Legge sulla magistratura dei minorenni, diamo seguito, giusta l'art. 51 cpv. 5 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, all'iniziativa parlamentare generica, accolta dal Parlamento l'8 marzo 1995, presentata il 4 ottobre 1993 dall'ono Chiara Simoneschi-Cortesi e confirmatari per la revisione dell'ordinamento giudiziario e della Legge sulla magistratura dei minorenni. Questa iniziativa propone essenzialmente di modificare la Legge sulla magistratura dei minorenni, in modo da garantire che anche il giudizio emesso dal magistrato, nell'ambito della procedura per i minori, rispetti il criterio di imparzialità sancito dall'art. 4 della Costituzione federale e dall'art. 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Questo messaggio si fonda sul rapporto allestito da un Gruppo di lavoro composto dall'avv. Michele Rusca, Presidente della Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello, e dall'avv. Patrizia Pesenti, Magistrato dei minorenni.

I. PRESENTAZIONE GENERALE DELLA RIFORMA

1. La Legge attuale sulla magistratura dei minorenni

La prima codificazione ticinese del diritto penale minorile è stata la *Legge sulla delinquenza minorile del 1934*. Questa fu però ben presto abrogata *dalla Legge sulla magistratura dei minorenni del 1941* in seguito all'entrata in vigore del Codice penale svizzero e delle relative norme concernenti i minorenni. Con la legge del 1941 il Cantone Ticino è stato uno dei primi a codificare i principi del nuovo diritto penale minorile, istituendo una giurisdizione speciale per i minorenni ed accentuando il carattere educativo e terapeutico dell'intervento giudiziario.

La *Legge sulla magistratura dei minorenni* attualmente in vigore (Lmm) è il risultato di una revisione legislativa in vigore dal 4.11.1974 e di alcune piccole modifiche del 1.1.1978, del 30.9.1988 e del 1.1.1990.

E' interessante osservare come la legge del 1941 fosse, per certi aspetti formali, più rigorosa della versione modificata nel 1974. In ogni procedimento penale contro un adolescente vi era infatti una chiara divisione dei ruoli: il magistrato dei minorenni (in seguito: magistrato) competente per l'inchiesta e il Consiglio per i minorenni, competente per il giudizio. La legge del 1974 ha voluto sacrificare questo giusto rigore formale ad una maggiore efficienza, conferendo al magistrato la competenza sia per l'inchiesta che per il giudizio in praticamente tutti i procedimenti ad eccezione dei casi più gravi, che il magistrato stesso ha la scelta di deferire al Consiglio per i minorenni.

La legge del 1974 si ispira infatti a quelli che il messaggio legislativo di allora definiva "innegabili vantaggi", poiché consentivano di "attuare quella minimizzazione processuale auspicata" (Messaggio del 12.3.1974). Nello spirito dei tempi rifletteva peraltro l'impostazione della revisione del Codice penale svizzero avvenuta nel 1971 e in vigore dal 1974, dove venivano accentuati gli aspetti educativi della giustizia penale minorile. Se la riforma del 1974 ha migliorato la procedura rendendola più flessibile, talvolta ciò è avvenuto a scapito di alcune garanzie fondamentali del procedimento penale. Un esempio: al minore la decisione che lo concerne viene comunicata verbalmente (art. 31 Lmm), mentre in precedenza doveva essere comunicata solo ai suoi rappresentanti legali (art. 23 Lmm 1941), tuttavia il diritto di essere sentiti viene accordato esplicitamente solo ai genitori (art. 30 Lmm). Un altro esempio: già la legge del 1941 prevedeva la possibilità di opporsi alle decisioni del magistrato ricorrendo al Consiglio per i minorenni, presieduto però dal magistrato stesso. La revisione del 1974 ha lasciato immutata questa norma, assolutamente improponibile in un ordinamento giudiziario fondato su garanzie formali riconosciute a ogni imputato, quali quelle di un giudice indipendente e imparziale.

La legge attuale permette sicuramente una conduzione assai snella del procedimento, privilegiando il momento decisionale del magistrato: lo stesso giudice conduce l'inchiesta, ordina l'arresto e ogni altra misura provvisoria ed infine statuisce nel merito. Appare evidente che la legge sottrae all'imputato minorenni fondamentali garanzie invece riconosciute all'adulto. Il minore può nominare un difensore ma, poiché non vi è obbligo di essere difesi, la nomina d'ufficio avviene a discrezione del magistrato. Inoltre la legge non garantisce al minore il diritto di consultare gli atti del suo procedimento, così come nessuna norma tutela esplicitamente il suo diritto ad essere sentito. È vero che la legge attuale attribuisce ai genitori una certa partecipazione alla formazione del giudizio così come alla sua contestazione (artt. 30, 31, 32, 37, 44 e 45 Lmm), senza però considerare il minore come parte processuale a tutti gli effetti. Il magistrato può infatti escludere il minore dal dibattimento perché la legge non prescrive il rispetto di particolari formalità (motivi di allontanamento).

Riassumendo si può certo affermare che la procedura attuale è strutturata attorno alla figura di un minore al quale le garanzie processuali garantite all'imputato adulto vengono riconosciute solo in misura limitata. La situazione è di fatto paradossale perché il minore, proprio in virtù della giovane età, dovrebbe beneficiare di garanzie eventualmente più ampie o comunque analoghe all'adulto. E ciò a maggior ragione se si considera che l'evoluzione del diritto penale minorile porterà verosimilmente, così come suggerito dal Consiglio federale nel relativo messaggio presentato il 21 settembre 1998, all'introduzione di pene repressive molto più severe (reclusione fino ad un massimo di quattro anni).

2. La necessità di una revisione

La necessità della presente revisione, e quindi anche il suo scopo, è di chiarire la portata delle deroghe ammesse nella Legge sulla magistratura dei minorenni ai principi fondamentali della procedura penale ordinaria, così come codificate nella recente modifica del Codice di procedura penale ticinese (CPP) e statuite dalla giurisprudenza del Tribunale federale (TF) e di Strasburgo. In particolare la Lmm deve essere modificata dove le deroghe al principio dell'imparzialità (art. 6 § 1 CEDU) risultano di ampiezza difficilmente sostenibile, pur tenendo conto della specificità del diritto penale minorile.

La Lmm istituisce un vero e proprio cumulo di funzioni per il magistrato. Egli è competente per l'inchiesta ma anche per il giudizio, nonché per l'esecuzione delle pene e misure (art. 6 Lmm). I casi ritenuti più gravi, ma la decisione in ordine alla gravità spetta al magistrato stesso, vengono deferiti per il giudizio al Consiglio per i minorenni (in seguito: Consiglio). Il Consiglio è composto da due giudici non togati ed è presieduto dallo stesso magistrato (artt. 4 e 9 Lmm).

Questa situazione procedurale è per altro analoga a quella di alcuni altri Cantoni

svizzeri. E' comprensibile che in giurisdizioni piccole come quelle cantonali sia difficile conciliare la specializzazione della Magistratura dei minorenni e nel contempo evitare il cumulo delle funzioni.

Un unicum ticinese sembra però essere la competenza del magistrato a presiedere il Consiglio quando questi giudica in seconda istanza su un ricorso contro una decisione del magistrato stesso. Non vi sono dubbi che la norma è assolutamente inammissibile dal profilo dell'equità del processo (artt. 58 CF e 6 CEDU). Se è vero che la Corte europea ha più volte ritenuto che la violazione del principio di imparzialità debba essere valutata non in astratto, ma in base alle circostanze concrete (Decisione Nortier, 24.8.1993, Serie A, Vol. 267, 31-36), questa situazione processuale non offre neppure la parvenza di imparzialità. L'accusatore diventa infatti giudice sul merito delle accuse da lui sollevate. Pur considerando l'imparzialità soggettiva e il buon senso dei nostri magistrati, come recita l'adagio "*justice must not only be done, it must also seem to be done*".

La normativa attuale, che prevede la presenza del magistrato nel Consiglio per i minorenni come seconda istanza, deve essere urgentemente modificata. Tale competenza deve essere attribuita ad un altro giudice. Il problema è stato d'altronde già affrontato dalla Corte di revisione e cassazione penale ticinese che ha annullato una sentenza resa dal Consiglio presieduto dal magistrato (CCRP 15.9.1993 in re J.G.).

Molto più complesso e dibattuto è il tema dell'imparzialità in ordine al cumulo di funzioni istruttorie e giudicanti del magistrato. Il problema deve essere affrontato dal legislatore cantonale al più presto, senza che vi sia molta chiarezza a livello giurisprudenziale e dottrinale, né da noi, né all'estero.

In una recente sentenza della CCRP anche il cumulo di funzioni inquirenti e giudicanti del magistrato veniva giudicato contrario all'artt. 58 CF e 6 CEDU (CCRP 15.9.1993 in re K.B.).

Nell'unica sentenza resa finora dalla Corte europea in un caso analogo, il cumulo di funzioni di un Giudice minorile che aveva istruito il processo, deciso sulla detenzione preventiva, deciso nel merito come giudice unico è stato considerato dalla Corte compatibile con il principio di imparzialità, siccome non vi erano evidenti indizi di pregiudizio (cfr. decisione Nortier, citata sopra).

Recentemente anche il TF, peraltro chiaro nel giudicare inammissibile il cumulo di funzioni istruttoria e giudicante nella procedura penale (STF 117 la 160-162 cons. 2b, 324 c.2 e giurisprudenza ivi citata), ha evidenziato la specificità del diritto minorile in un caso dove il Giudice minorile del Cantone Ginevra aveva condotto l'inchiesta e giudicato nel merito, tuttavia senza carcerazione preventiva, limitandosi ad ordinare le necessarie misure istruttorie, a interrogare l'imputato e i testi. Ritenuto che la presenza del difensore era stata garantita nella fase istruttoria ed era data la possibilità di ricorso, il TF ha affermato che "*l'exigence d'impartialité du tribunal n'a pas été violée en l'espèce*" (STF del 18.3.1994 in re L.M.).

Poiché la giurisprudenza europea e federale citata si riferisce a casi specifici, l'incertezza in questo contesto deve essere risolta da una chiara scelta del legislatore. La soluzione legislativa non è da ricercare in un rigido rispetto della forma, ma nella definizione della funzione di Giudice dei minorenni che tenga conto anche dello scopo mediatore della giustizia penale minorile. Vanno quindi abrogate quelle disposizioni manifestamente in contrasto con la nozione di imparzialità del giudice e garantiti i principi fondamentali della procedura penale anche ai minori, senza parcellizzare la giustizia minorile rendendola meno sensibile.

3. I punti principali della revisione

La legge attuale è poco rigorosa dal profilo formale. Da una parte ciò permette una conduzione informale del procedimento, quasi sempre a vantaggio del minore imputato. D'altra parte conferisce innegabilmente al magistrato un arbitrio poco compatibile con le garanzie costituzionali. Con le modifiche proposte si vorrebbe creare un equilibrio migliore tra queste due tendenze processuali.

Anche nella procedura minorile deve valere il principio del giudice costituzionale. Separazione quindi tra chi fa l'inchiesta e chi giudica. E tra chi giudica in prima e seconda istanza. La soluzione proposta evita però un eccessivo rigore formale che appesantirebbe la procedura penale a svantaggio del minore, rendendola lenta e incomprensibile, e comporterebbe un aumento del numero di magistrati.

Con una certa analogia all'istituto del decreto d'accusa, il magistrato sarà competente per l'inchiesta e nella stragrande maggioranza dei casi formulerà egli stesso una **proposta di giudizio**, contro la quale potrà essere interposta opposizione al Consiglio, non più presieduto dal magistrato ma da un **Giudice del Tribunale d'appello**. Solo nei casi più gravi il magistrato redigerà un **atto d'accusa** che investirà direttamente il Consiglio.

Causa di molte lacune della legge attuale è la mancanza di un chiaro **rinvio alla procedura penale ordinaria**. Il disegno di legge regola in modo più chiaro l'applicazione del CPP. Si è ritenuto opportuno statuire che la Legge sulla magistratura dei minorenni contenga unicamente le norme che differiscono dal CPP. Per tutto quanto non è statuito dalla legge speciale sono applicabili per analogia le norme della procedura penale ordinaria.

Per quanto concerne le modalità di inchiesta e il dibattimento, l'applicazione analogica del CPP deve tuttavia rispettare un equilibrio tra determinate garanzie formali e la loro accessibilità per il minore, affinché tutta la procedura resti comprensibile all'imputato.

Una innovazione, in analogia alla procedura penale, è l'introduzione della garanzia di essere sentito e informato dal **Giudice dell'istruzione e dell'arresto** sopra l'oggetto dell'imputazione al massimo il giorno successivo all'arresto, separando così chiaramente le funzioni di Giudice dell'arresto e magistrato inquirente.

Ulteriore lacuna della legge attuale è la ristrettezza con la quale viene regolato il diritto alla **difesa**. In materia di difesa devono essere riconosciute al minorenne le stesse garanzie che agli imputati adulti.

Occorre definire meglio anche il ruolo processuale della **parte lesa**, i cui diritti sono eccessivamente limitati nella procedura minorile. L'avamprogetto conferisce alla parte lesa una più ampia possibilità di chiedere la definizione in sede penale del risarcimento e di consultare gli atti del procedimento.

Infine, la modifica del sistema ricorsuale si rifà al rinvio, per analogia, al CPP. Dal profilo formale, al minorenne e ai suoi rappresentanti legali vengono garantiti gli stessi **rimedi giuridici** che all'adulto.

II. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I Applicazione della legge

ad art. 1 Nessuna modifica sostanziale.

Il progetto di legge utilizzerà in seguito solo il termine *minorenni* e non "fanciulli e adolescenti". La nuova terminologia vuole tenere conto della revisione in corso del Codice penale (CP) con il relativo progetto di Legge federale sulla giurisdizione penale minorile. Questa abolirà la distinzione tra fanciulli e adolescenti per un'unica categoria, quella dei *minorenni* (dai 12 ai 18 anni).

TITOLO II Autorità giudiziarie

Contrariamente al rinvio previsto all'art. 34 CPP, che definisce le Autorità penali rinviando genericamente alla LOG, si è qui preferito elencare espressamente le Autorità giudiziarie del processo minorile nello stesso testo di legge. Questa scelta conferisce al progetto maggior leggibilità e chiarezza.

ad art. 2 Nessuna modifica sostanziale.

Il riferimento al Dipartimento di polizia viene sostituito con quello al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, in seguito alla riforma dell'Amministrazione cantonale. Tale modifica è peraltro già entrata in vigore con la revisione del CPP del 1.1.1996 (cfr. Rapporto della Commissione speciale del GC per l'esame del CPP, pagg. 108 e 224).

ad art. 3 L'Autorità di nomina per il supplente, così come anche i requisiti, saranno identici per il magistrato e il suo supplente. Poiché anche il supplente ricopre la funzione di magistrato, deve essere nominato dal legislativo e non dall'esecutivo come finora.

Per lo stesso motivo anche per il supplente è richiesta la stessa formazione.

Fra i compiti del supplente figura, oltre alla normale sostituzione in caso di impedimento del titolare, pure la copertura del picchetto in modo da assicurare l'adeguata continuazione dell'attività della magistratura.

Allo scopo di adeguare la legge all'art. 81 cpv. 1 della nuova Costituzione cantonale, il quale stabilisce, in modo generale, che il periodo di nomina dei magistrati è di sei anni, la durata della carica di Magistrato dei minorenni è portata da cinque a sei anni.

ad art. 4 *cpv. 1*: Il Consiglio non sarà più presieduto dal magistrato dei minorenni, ma da un Giudice del Tribunale d'appello. Viene così creata una situazione procedurale compatibile con la garanzia del giudice costituzionale. Uno degli scopi principali della presente revisione è infatti quello di evitare cumuli di funzioni inquirenti e giudicanti (cfr. la Presentazione generale e il commento ad art. 5 prog.).

La scelta del Presidente tra i Giudici del Tribunale d'appello è logica in quanto esso raggruppa le Camere che in molti settori costituiscono la prima sede giudiziaria. Così è anche per gli adulti (Tribunale penale cantonale). A titolo indicativo, il carico lavorativo per il Consiglio dei minorenni è stato di circa due o tre casi all'anno negli ultimi cinque anni. Il nuovo onere per il Tribunale d'appello appare quindi del tutto sopportabile, anche considerando che l'intervento del Consiglio potrà d'ora in poi essere provocato da semplice opposizione alla decisione del magistrato.

Resta peraltro invariata la composizione del Consiglio per quanto riguarda i membri, giustificata dal fatto che l'imputato minorenne si trova in una fase evolutiva, la cui comprensione necessita la consulenza di persone esperte in psicologia, psichiatria o pedagogia.

cpv. 2: La scelta del Presidente del Consiglio come del suo supplente viene lasciata al Tribunale d'appello, come del resto avviene per la presidenza di tutte le altre Camere e Corti del Tribunale d'appello.

Alternativamente, sarebbe ipotizzabile legare la funzione di Presidente del Consiglio ad una particolare carica all'interno del Tribunale d'appello, per esempio al Presidente della prima Camera civile che già si occupa di tutele e curatele. Si è però preferito lasciare la possibilità di scegliere un Giudice qualsiasi del Tribunale d'appello, in modo da poter tenere adeguatamente conto delle sue specifiche competenze e della sua attitudine e disponibilità ad occuparsi di delinquenza minorile.

Esclusi da questa funzione sono unicamente i Giudici del Tribunale d'appello attivi nella CRP o nella CCRP, ritenuto che essi già partecipano in altra veste al processo penale minorile. E' inoltre opportuno rinunciare anche ai membri del Tribunale penale cantonale quali Presidente o supplente del Consiglio dei minorenni. Gli specialisti del diritto penale minorile raccomandano infatti una rigida separazione della giustizia minorile da quella applicabile agli adulti, in modo da non stigmatizzare eccessivamente il minore. L'esercizio preponderante del processo concernente adulti potrebbe inoltre portare il Giudice a non ben distinguere la specificità del processo minorile.

cpv. 3: I membri del Consiglio vanno preferibilmente nominati dal legislativo cantonale e non dall'esecutivo poiché sono di fatto dei giudici, anche se non togati. L'avvento della nuova Costituzione dovrebbe automaticamente comportare il preavviso dell'apposita Commissione anche per la nomina dei membri.

cpv. 4: Il progetto prevede che il Consiglio per i minorenni sieda di regola a Lugano per il Sottoceneri o a Bellinzona per il Sopraceneri e non più "al capoluogo del Distretto di domicilio del minore". Attualmente non sono comunque disponibili in altri capoluoghi aule da destinare al processo penale minorile, né sarebbe pensabile di crearne. Inoltre la sfera personale del minore è meglio protetta in una città che non in un piccolo capoluogo.

TITOLO III Competenza

ad art. 5 *cpv. 1 lett. b:* Le competenze processuali del magistrato vengono fortemente limitate rispetto al Codice vigente. Attualmente il magistrato è competente sia per l'inchiesta che per il giudizio sui reati commessi da minorenni. Solo i casi più gravi possono essere deferiti al Consiglio per i minorenni. Questa impostazione viola il divieto del cumulo di funzioni inquirenti e giudicanti e rende discutibile la sua imparzialità dal profilo formale. Per di più è lo stesso magistrato che ha condotto l'inchiesta a presiedere il Consiglio dei minorenni e a decidere quali casi deferire e quali giudicare in prima istanza. La situazione attuale può quindi essere in contrasto con l'art. 58 *cpv. 1 Cost.* e con l'art. 6 § 1 CEDU (cfr. introduzione).

Nel presente disegno di legge il magistrato è competente per la sola inchiesta e, formalmente, non decide nel merito. In analogia all'istituto del decreto d'accusa il magistrato formulerà generalmente **una proposta di giudizio**, contro la quale potrà essere interposta opposizione con conseguente deferimento del caso al Consiglio per i minorenni. Per ovvie ragioni pratiche sarebbe invece improponibile il deferimento automatico di ogni caso al Consiglio, poiché la Magistratura dei minorenni apre più di 500 procedimenti all'anno (cfr. rendiconti per gli anni 1990-95). D'altro canto questo numero di inchieste non giustifica l'introduzione di un nuovo magistrato esclusivamente preposto al giudizio di prima istanza.

Per i casi meno gravi, e sono di gran lunga la maggioranza, il magistrato istruisce quindi il procedimento e, qualora venga accertata un'azione punibile, formula una proposta di giudizio. La proposta di giudizio cresce in giudicato solo se non viene interposta opposizione. In caso di opposizione la proposta di giudizio vale invece come deferimento al Consiglio (art. 27 *prog.*).

L'istituto della proposta di giudizio consente una sufficiente separazione tra le funzioni di Giudice dell'istruzione e Giudice del merito, poiché il magistrato non decide in maniera definitiva, ma si limita a formulare una proposta che cresce in giudicato solo se accettata dal minore e dai suoi rappresentanti legali (cfr. commento all'art. 27 *prog.*). Nel caso contrario il minore ha invece diritto al giudizio del Consiglio dei minorenni, certamente indipendente e imparziale anche dal profilo formale.

Nel caso di reati più gravi o situazioni complesse dal profilo personale o educativo, il magistrato, terminata l'inchiesta, non formula la proposta di giudizio, ma direttamente l'atto d'accusa con il quale il minore viene deferito al Consiglio (cfr. art. 26 *prog.*). Il magistrato partecipa all'udienza del Consiglio sostenendo l'accusa, mentre il giudizio

nel merito è deferito al Consiglio per i minorenni, presieduto da un Giudice del Tribunale d'appello. In altri termini si lascia al magistrato la facoltà di provocare direttamente il giudizio del Consiglio per i minorenni, come finora (cfr. sotto ad art. 8).

ad art. 6 Dall'elenco delle competenze del magistrato è stata abrogata la competenza di presiedere il Consiglio (art. 7 lett. a) Lmm), concretizzando così lo scopo principale della presente revisione.

L'audizione e l'interrogatorio delle vittime minorenni avviene secondo le modalità previste agli artt. 86 e segg. CPP. E' evidente che la facoltà di delega "ad un altro magistrato o agli organi di polizia adeguatamente formati" (art. 86 cpv. 2 CPP) comprende anche la possibilità di delegare l'interrogatorio al segretario giudiziario.

Oltre all'autorizzazione della visita medica si è voluta codificare la prassi attuale che prevede l'autorizzazione anche per la perizia psichiatrica. Inoltre, sempre conformemente alla prassi, l'autorizzazione non concerne solo vittime di reati sessuali, ma tutte le vittime minorenni, soprattutto le vittime di maltrattamenti fisici e psichici.

ad art. 7 La Legge sulla magistratura dei minorenni attuale è completata da un regolamento di esecuzione, che ribadisce più che altro principi già espressi nella legge. Con questa revisione si propone quindi l'abrogazione del Regolamento di esecuzione della Legge sulla magistratura dei minorenni (RL 136) nello spirito di snellire il corpo legislativo dalle ripetizioni, tuttavia non senza riprenderne alcune regole, non contenute nella legge attuale. In ordine alle funzioni del magistrato, si è quindi preferito elencarle solo nella legge, inglobando quanto prevedevano gli artt. 1 e 2 del Regolamento.

ad art. 8 *lett. a*: In base alla legge attuale solo gli adolescenti, ma non i fanciulli, possono essere deferiti al Consiglio per i minorenni. Questa situazione è insoddisfacente in quanto anche i fanciulli devono potere beneficiare di garanzie formali. La situazione verrebbe comunque superata dalla revisione in corso del CP, dove è prevista unicamente la categoria dei minorenni, dai 12 ai 18 anni.

lett. b: Il Consiglio ha la competenza di decidere, non solo se investito da formale atto d'accusa, ma anche quando contro la proposta di giudizio formulata dal magistrato viene interposta opposizione (cfr. art. 27 cpv. 3 e 30 prog.).

ad art. 9 *cpv. 3*: Si è ritenuto necessario aumentare l'importo da fr. 100.- a fr. 300.- in considerazione della nuova legislazione federale che ha in pratica triplicato l'importo delle multe. La Sezione della circolazione conserva così la competenza per gli stessi reati di prima.

cpv. 5 nuovo: Gli artt. 49a e 49b della legge attuale prevedono la facoltà di interporre ricorso contro le decisioni dell'Autorità amministrativa al Magistrato dei minorenni, mentre la loro revisione veniva proposta in applicazione della Legge di procedura per i reati di competenza del Pretore. Tale soluzione, piuttosto complicata, non si giustifica ritenuto che lo scopo della procedura amministrativa è appunto quello di depenalizzare le infrazioni poco significative. Più correttamente il ricorso deve essere presentato al Tribunale amministrativo conformemente alla Legge di procedura per le cause amministrative. Essendo quella minorile una procedura particolare, è parso opportuno riprendere nello stesso articolo di legge anche i rimedi di diritto amministrativo.

TITOLO IV Rinvii ad altre leggi

ad art. 10 *cpv. 1*: Una delle principali lacune della legge attuale è l'incertezza attorno all'applicabilità di talune norme della procedura penale ordinaria. Poiché la Legge sulla magistratura dei minorenni è una legge speciale, dovrebbe essere più chiaro se si vogliono codificati tutti i principi applicabili o solo quelli che costituiscono eccezioni alla procedura ordinaria.

Attualmente la confusione a questo proposito è grande, al punto da renderne a volte difficile l'applicazione. La legge attuale ripete infatti molte norme procedurali già espressamente contenute nel CPP (p.es. intimazione di atti procedurali o requisiti di forma), mentre è lacunosa per rapporto all'applicazione o meno di fondamentali principi della procedura (diritti della difesa, garanzie processuali). In altre parole non è sempre chiaro quando l'assenza di norme esplicite rappresenta un rinvio tacito al CPP. L'unico rinvio esplicito concerne la procedura probatoria per i dibattimenti davanti al Consiglio (art. 39 Lmm). Per il resto, chi applica la legge non può che seguire una prassi, creando così situazioni di grande incertezza formale.

Questo nuovo art. 10 definisce in modo chiaro la portata del rinvio al Codice di procedura penale. Si applicano per analogia non solo i principi fondamentali (art. 21 cpv. 1 prog.), ma anche specifiche formalità. Per entrambi si è ritenuto opportuno statuire **il principio che il disegno di legge contenga unicamente le norme che differiscono dal CPP. Per tutto quanto non è statuito dalla legge speciale sono applicabili per analogia le norme del CPP.**

Concretamente tornano applicabili per analogia le norme del CPP sui requisiti di forma per l'intimazione di atti procedurali e sentenze, verbalizzazioni, incidenti procedurali, procedura probatoria, rimedi giuridici, nonché le norme che regolano l'esclusione e la ricusa. Il disegno di legge menziona peraltro espressamente l'applicabilità delle garanzie fondamentali previste dalla procedura ordinaria nel solco della giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il rinvio previsto dal disegno di legge permette così l'abrogazione di diversi articoli della Lmm attuale.

Una delle lacune della legge attuale è la ristrettezza con la quale viene regolato il diritto alla difesa. L'unica norma concernente la difesa si trova all'art. 38 Lmm dove si statuisce il principio che "la presenza del difensore ai dibattimenti (del Consiglio per i minorenni) è facoltativa. Il difensore può essere nominato d'ufficio dal magistrato".

La norma è di fatto poco esplicita. In assenza di un chiaro rinvio al CPP, è difficile capire se la presenza del difensore, facoltativa ai dibattimenti del Consiglio, sia altrettanto facoltativa durante l'istruzione del procedimento e davanti al magistrato o addirittura vietata.

Attualmente, poiché si menziona la difesa solo in ordine ai dibattimenti del Consiglio, parrebbe impossibile nominare un difensore d'ufficio nelle altre fasi del procedimento, meno che meno se la procedura si conclude con un giudizio da parte del magistrato. In realtà il difensore di fiducia è ammesso già nella prassi attuale ad ogni stadio del procedimento, mentre il magistrato, ove lo ritiene necessario, nomina un difensore d'ufficio non solo in previsione dei dibattimenti del Consiglio.

Questa situazione resta nondimeno insoddisfacente dal profilo normativo. Soprattutto considerato che il magistrato può decretare pene detentive di un anno. Inoltre la prevista modifica del CP porterà la durata massima della detenzione per i minorenni da uno a quattro anni. In questo contesto è indispensabile che i diritti alla difesa dei minorenni siano equiparati a quelli per gli adulti. In materia di difesa devono essere riconosciute al minorenne le stesse garanzie che agli imputati adulti.

cpv. 2: Al rinvio previsto alle norme di forma del CPP fa riscontro il rinvio alle sue Autorità giudiziarie. In particolare alla verifica giudiziaria dell'arresto (art. 23 prog.) e ai rimedi giuridici (art. 35-38 prog.).

Per facilitare la consultazione della nuova legge, per alcuni istituti fondamentali il rinvio al relativo articolo del CPP viene ripetuto espressamente (p.es. per i rimedi giuridici). La legge acquisisce così migliore leggibilità.

ad art. 11 Per quanto concerne le disposizioni comuni e la disciplina giudiziaria vale il rinvio alla LOG, come per tutti i magistrati dell'ordine penale. Questo rinvio deve

essere mantenuto anche nel presente disegno in quanto riferito ad una legge diversa dal CPP.

Ovviamente anche i membri del Consiglio per i minorenni devono sottostare ai requisiti di disciplina giudiziaria. Trattandosi di giudici non togati, va riservato il loro diritto ad esercitare attività lucrative indipendenti e dipendenti (art. 67 LOG).

TITOLO V Procedura

Capitolo I Disposizioni particolari

Conseguentemente al principio dell'applicazione analogica del CPP la sezione "Disposizioni generali" della Lmm può essere alleggerita da disposizioni ovvie.

L'applicazione per analogia del CPP comporta che le denunce contro un minorenni vanno presentate al magistrato dei minorenni e non al Ministero pubblico. Le competenze del magistrato sono per altro già espressamente evocate agli artt. 5 e 6 del presente prog. e quelle del Dipartimento delle istituzioni all'art. 9 prog. Non è quindi necessario menzionare espressamente che le denunce vanno presentate all'Autorità competente, né d'altra parte il principio generale secondo cui l'Autorità non competente che riceve un incarto lo trasmette a quella competente.

Possano così essere semplicemente abrogati gli artt. 11, 14 e 15 Lmm.

ad art. 12 Questa disposizione riprende integralmente l'art. 16 Lmm.

ad art. 13 *cpv. 1*: Viene ripreso l'art. 13 Lmm.

Il processo contro un minorenni *deve* essere disgiunto da quello contro correi adulti, già per il fatto che segue una procedura differente.

cpv. 2: Viene codificato il principio, divenuto ormai prassi da tempo, in base al quale il processo nei confronti di un minore *può* essere disgiunto da quello dei correi minorenni. Questo avviene di fatto quasi sempre per riguardo alla situazione personale del minore. Infatti gran parte degli accertamenti servono, conformemente all'art. 90 CP, alla comprensione della situazione personale e familiare del giovane. Il diritto penale minorile è un "Täterstrafrecht" più che un "Tatstrafrecht": è quindi essenziale per il giudice compiere un'indagine approfondita sulla situazione personale del reo. Questo non può essere fatto, senza ledere la sfera intima del giovane, coinvolgendo altri coimputati.

E' necessario codificare espressamente questa importante eccezione ad un principio fondamentale della procedura penale, che prevede la congiunzione dei procedimenti per i correi. Il TF ha infatti ribadito che "le Autorità penali non devono ammettere facilmente la disgiunzione dei procedimenti ove i reati commessi da più agenti siano strettamente connessi sotto il profilo dei fatti" (DTF 116 la 305). Nelle procedure ordinarie, l'esclusione di un imputato dal procedimento equivale ad una violazione del principio di equità, garantito dall'art. 4 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Questa garanzia vale nella sua integrità solo per la procedura ordinaria verso gli adulti, mentre il Tribunale federale non si è mai espresso in relazione al processo penale minorile. In ambito minorile si tratta quindi di considerare quale delle due garanzie abbia più importanza per l'imputato minorenni. Considerando gli accertamenti che deve fare il Giudice minorile, la protezione della sfera privata appare perlomeno altrettanto importante delle garanzie derivanti da un processo congiunto.

L'imputato minorenni, per il quale la congiunzione dei procedimenti apparisse garanzia irrinunciabile, può chiedere la congiunzione. La decisione spetta al magistrato o al Presidente del Consiglio, che dovranno tutelare la sfera privata di tutti i coimputati.

Contro la loro decisione è ammesso il reclamo al GIAR o il ricorso alla CRP.

Finora il principio della disgiunzione, pur non previsto dalla legge, veniva applicato sistematicamente. Nella prassi della Magistratura dei minorenni non vi sono in pratica mai congiunzioni di procedimenti.

ad art. 14 Nei casi eccezionali di conflitto tra il minorenne e chi detiene l'autorità parentale deve essere data la possibilità al minore di chiedere autonomamente la nomina di un difensore anche quando i genitori avessero già nominato un difensore di fiducia. Esso può anche essere nominato d'ufficio su istanza del magistrato.

ad art. 15 *cpv. 1*: Già nella legge attuale i diritti della parte lesa risultano molto limitati per rapporto alla procedura penale ordinaria. Le norme del CPP non trovano applicazione analogica in questo contesto, ciò che la legge deve ora indicare esplicitamente. Segnatamente la parte lesa non può costituirsi parte civile, formulare proposte d'accusa o opporsi alle proposte di giudizio del magistrato, né impugnare l'atto d'accusa o ricorrere in cassazione contro le decisioni del Consiglio. Il principio è quindi già in vigore; viene qui però formulato tenendo conto delle altre modifiche introdotte dal presente disegno di legge.

cpv. 2: Nell'interesse della parte lesa il magistrato e il Consiglio per i minorenni potranno decidere sulle pretese di risarcimento fino ad un limite di fr. 5'000.--. Attualmente il limite è fissato a fr. 500.--, ciò che oggi è del tutto insufficiente, vista la reale entità del danno nella maggior parte dei casi. Attualmente il magistrato è quindi costretto a demandare al foro civile molte pretese di risarcimento che potrebbero essere facilmente decise direttamente in sede penale. L'innalzamento del limite si giustifica anche nell'ottica della nuova Legge federale di aiuto alle vittime di reati (LAV), il cui art. 9 postula il principio che per quanto possibile il Giudice penale deve decidere integralmente le pretese di lieve entità.

cpv. 3: Per poter documentare in modo ineccepibile le pretese di risarcimento, alla parte lesa deve essere garantito, pur entro certi limiti, l'accesso agli atti. Questo diritto deve essere espressamente introdotto nella procedura minorile perché, non essendo possibile la costituzione di parte civile, non sono applicabili le norme del CPP che concedono alle parti processuali ampio diritto di consultazione degli atti. E ciò non sarebbe neppure auspicabile, tenuto conto della necessità di proteggere la sfera personale del minore.

La discrezione sull'inchiesta resta garantita, poiché è il magistrato, rispettivamente il Presidente del Consiglio, ad autorizzare la consultazione di determinati atti o risultanze d'inchiesta. Evidentemente l'autorizzazione sarà concessa solo per gli atti necessari a stabilire il danno e la colpa, ad esclusione di tutte le risultanze dell'indagine sulla situazione personale e familiare del minorenne. Contro la decisione del magistrato la parte lesa, il minorenne o i suoi rappresentanti legali possono interporre reclamo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto, secondo l'art. 35 prog., rispettivamente 280 e segg. CPP.

cpv. 4: Modifica redazionale.

Va notato che la parte lesa non ha il diritto di fare opposizione contro la proposta di giudizio del magistrato, neppure contro il dispositivo concernente il risarcimento del danno (cfr. *cpv. 1*). Ne consegue che le resta aperto unicamente il rimedio giuridico del diritto civile.

ad art. 16 Nessuna modifica sostanziale.

ad art. 17 *cpv. 1*: Nessuna modifica sostanziale. Viene unicamente aggiornato l'importo massimo della multa, da fr. 5'000.-- a fr. 10'000.--.

cpv. 2: La specificazione che si tratta di autori o vittime di reati *intenzionali* rende inutile l'art. 4 del Regolamento di esecuzione della Lmm, interamente abrogato.

cpv. 3: Rispetto all'art. 177 *cpv. 3* CPP l'uso dei comunicati stampa deve essere più restrittivo considerata la vulnerabilità dell'accusato minorenni.

Capitolo II Inchiesta

ad art. 18 Nessuna modifica. Trattandosi di una ripetizione dell'art. 90 CP, questa norma potrebbe anche essere abrogata, se non perché la sua presenza nella Lmm è utile per la definizione delle varie tappe processuali.

ad art. 19 Abrogato il *cpv. 3* che prevedeva l'intervento del personale femminile della Polizia cantonale, sia perché non è sempre attuabile, ma soprattutto perché la prassi dimostra che gli agenti maschili di polizia giudiziaria sono altrettanto sensibili delle colleghe.

ad art. 20 Nessuna modifica sostanziale.

ad art. 21 Questo nuovo articolo elenca i principi fondamentali ai quali deve ispirarsi l'inchiesta nella procedura penale minorile, colmando così una grave lacuna della codificazione attualmente in vigore.

cpv. 1: Per l'inchiesta minorile viene espressamente richiamata l'applicazione per analogia del CPP, già prevista in termini generali all'art. 10 del presente progetto.

cpv. 2: Viene meglio specificata l'applicazione analogica del CPP. Lo svolgimento dell'inchiesta deve avvenire nel pieno rispetto delle garanzie formali riconosciute agli adulti, ma con modalità adeguate all'età del minore.

Le formalità devono essere rispettate, ma in modo da permetterne la **comprensione** all'accusato minorenni. Questi deve poter **partecipare** al suo processo penale.

Finora la partecipazione del minore all'inchiesta è stata concepita in modo unilaterale. La legge attuale garantisce certo la protezione del minorenni, ma non necessariamente nel pieno rispetto dei diritti riconosciuti dal CPP all'accusato e al suo difensore. Il diritto vigente è concepito tenendo conto soprattutto della funzione educativa dell'intervento penale minorile. Poiché i provvedimenti privativi della libertà personale, sia di natura educativa che punitiva, sono estremamente incisivi, è però necessario che il minore goda pienamente delle garanzie processuali previste dal nostro ordinamento giuridico. Nella prassi si tratta quindi di trovare un **equilibrio** tra determinate garanzie formali e la loro accessibilità per il minore, affinché questi possa comprendere cosa avviene durante il processo penale. E' pertanto importante, proprio per il minore stesso, che non venga eccessivamente formalizzato il rapporto con le altre parti processuali. Se così fosse, vi sarebbe il pericolo che il minore resti spettatore della procedura nei suoi confronti.

cpv. 3: Riprende sostanzialmente l'art. 23 Lmm. Questa normativa resta necessaria in quanto l'applicazione per analogia del CPP non comporterebbe automaticamente il coinvolgimento dei genitori o del tutore. D'altra parte si tratta di un diritto irrinunciabile che non può subire restrizioni, neppure nella procedura penale minorile. La notifica dell'apertura del procedimento equivale alla promozione d'accusa del CPP. Queste comunicazioni possono avvenire anche oralmente.

cpv. 4: La norma regola in modo chiaro la possibilità di accedere agli atti processuali da parte del minore e dei suoi rappresentanti legali.

La legge attuale nega per principio l'accesso agli atti, in modo evidentemente lesivo per i diritti della difesa. L'art. 27 Lmm limita infatti l'accesso agli atti alle sole Autorità

giudiziarie nel nome della "discrezione sull'inchiesta". In realtà non è affatto chiaro se la discrezione valga verso l'esterno, cioè parte lesa o terze persone, o anche nei confronti dell'imputato e dei suoi rappresentanti legali. L'interpretazione dell'articolo lascia di fatto un margine troppo grande all'apprezzamento del magistrato.

Consultare gli atti, come esaminare le prove assunte dall'Autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria per esprimersi ed esporre i propri argomenti (DTF 115 la 293). L'esercizio di tale diritto deriva quindi dall'art. 4 Cost. e dall'art. 6 CEDU. Nella procedura penale minorile l'accesso agli atti deve quindi essere garantito conformemente alle norme del CPP. Oltre che a salvaguardia delle esigenze d'inchiesta, in ambito minorile tale diritto può essere ulteriormente limitato, per quanto concerne i rapporti o perizie sulle condizioni personali e familiari, qualora si rendesse necessario proteggere il minore da considerazioni che lo potrebbero turbare gravemente. Questo significa che l'accesso a questi particolari atti può essere limitato anche nei confronti dei genitori quando sussista il rischio di una ripercussione sulla situazione personale del minore. Tale cautela non è tuttavia necessaria nei confronti del difensore, al cui senso di responsabilità può essere fatto affidamento. In questo modo si evita di turbare il minore, garantendogli al contempo il diritto ad una efficace difesa.

cpv. 5: Si rinvia al commento che precede l'art. 25 prog. (Giudizio del magistrato). La nuova norma corrisponde ad una prassi consolidata.

ad art. 22 *cpv. 1:* Nessuna modifica sostanziale, ma solo redazionale nel senso di un chiaro rinvio al CP.

cpv. 2: Trattandosi di misure di grande incidenza, eventualmente privative della libertà personale, è opportuno codificare in modo specifico i rimedi di diritto. Il reclamo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto viene proposto con le modalità prescritte all'art. 35 prog., rispettivamente 280 e segg. CPP. Il reclamo al GIAR non ha effetto sospensivo, salvo contraria decisione del GIAR (art. 281 *cpv. 2;* art. 10 prog.).

ad art. 23 *cpv. 1:* La modifica è solo redazionale, dovuta alla prevista modifica del CP che intende eliminare le categorie fanciulli e adolescenti lasciando sussistere solo quella generale dei minorenni. A questo proposito è importante ricordare che detta riforma prevede una regolamentazione a livello federale della carcerazione preventiva (cfr. art. 7 Avamprogetto federale e la relativa Risposta alla consultazione presentata dalla Società di diritto penale minorile). Come all'attuale Lmm, anche la futura normativa federale prevede l'età minima di 15 anni per la carcerazione preventiva.

cpv. 2: Non rappresenta una modifica sostanziale, ma si limita a riformulare in modo più chiaro i principi codificati ai *cpv. 2 e 5* dell'attuale art. 25 Lmm.

cpv. 3: Introduce una importante innovazione conformemente a quanto previsto per gli adulti. Anche all'arrestato minorenni è riconosciuta la garanzia di essere sentito e informato dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto sopra l'oggetto dell'imputazione al massimo il giorno successivo all'arresto.

La procedura attuale viola l'art. 5 § 3 CEDU, poiché il magistrato che ordina l'arresto è lo stesso che non solo promuove l'accusa, situazione già di per sé contraria alla Convenzione, ma emana anche il giudizio di merito (sulla separazione tra giudice dell'inchiesta e giudice del merito cfr. commento all'art. 5 prog.).

Sulla dovuta separazione delle funzioni di Giudice dell'arresto e di magistrato che presenta l'accusa si è espresso chiaramente il Tribunale federale (DTF 118 la 95, conferma della giurisprudenza) almeno per quanto concerne gli adulti, mentre non ha ancora avuto l'occasione di precisare la portata di queste norme costituzionali e convenzionali per i tribunali minorili. La Corte europea, in una sua decisione recente (Nortier c. Pays Bas, 24.8.1993, Serie A, vol. 267, 31-36), ha giudicato che il cumulo di

funzioni del Giudice dei minori che conduce l'inchiesta, statuisce sulla detenzione preventiva e decide nel merito come Giudice unico, non mette necessariamente in causa l'imparzialità del tribunale, laddove non sussistono indizi oggettivi e seri di parzialità. In questo specifico caso la Corte europea ha concluso che non vi è stata violazione dell'art. 6 § 1 CEDU, perché il Giudice dei minorenni non aveva dovuto pronunciarsi sull'esistenza di concreti indizi di colpevolezza in quanto l'accusato era reo confesso. Di converso bisogna dunque dedurre che non è più imparziale il giudice che per confermare l'arresto ha dovuto esprimersi sugli indizi di colpevolezza.

Si è pertanto reso necessario introdurre anche nella procedura penale minorile l'udienza di conferma dell'arresto davanti al GIAR. Tuttavia l'applicazione pratica di questa norma è destinata a restare estremamente contenuta, dato che la prassi della Magistratura minorile prevede raramente l'arresto, generalmente limitato ad una durata inferiore alle 24 ore.

cpv. 4: In analogia al CPP è previsto un doppio grado di giurisdizione, come per gli adulti. Nella procedura minorile la portata pratica di questa disposizione sarà però estremamente limitata, proprio per la brevità delle carcerazioni preventive.

Viene abrogato il *cpv. 5* dell'attuale art. 25 concernente la revoca dell'arresto in quanto l'art. 44 CPP, applicabile per analogia (cfr. art. 10 progetto), contiene una garanzia dell'identico tenore.

ad art. 24 Nessuna modifica.

L'arresto di un minorenne avviene solo in casi gravi, dove la cauzione sarebbe comunque inidonea.

Capitolo III Giudizio del magistrato

Qualora l'inchiesta porti ad accertare concludenti indizi di colpevolezza del minorenne, il magistrato può optare per due diverse vie procedurali.

Nei casi relativamente benigni e poco complessi il magistrato segue la procedura semplificata del decreto d'accusa.

I casi gravi o complessi verranno invece deferiti al giudizio del Consiglio per i minorenni con formale atto d'accusa. L'avviso di apertura dell'inchiesta (art. 21 *cpv. 3* prog.) costituisce allora la promozione dell'accusa ai sensi degli artt. 188 segg. CPP. Al termine dell'inchiesta il magistrato dovrà procedere al deposito degli atti come nella procedura ordinaria (art. 21 *cpv. 5* prog.).

ad art. 25 Nessuna modifica.

ad art. 26 *cpv. 1:* Come esposto nel commento all'art. 5 del presente progetto, il magistrato non è più un'Autorità giudicante, ma il suo ruolo è confinato all'attività inquirente e requirente. Nei casi più gravi il magistrato, al termine dell'inchiesta, dovrà deferire l'accusato al Consiglio per i minorenni per il giudizio di merito.

Identica soluzione si impone per i casi particolarmente complessi dal profilo della situazione personale: trattandosi di "Täterstrafrecht", l'incisività della sanzione non è necessariamente proporzionale alla gravità del reato.

cpv. 2: Il deferimento avverrà, in analogia con il CPP, mediante formale atto d'accusa; anche in questo contesto l'atto d'accusa non può essere motivato, né contenere la proposta della sanzione.

cpv. 3: Introduce una presunzione di gravità qualora la richiesta di pena oltrepassa un

mese di detenzione. Per l'applicazione delle misure educative privative della libertà personale non deve invece essere obbligatorio il dibattimento formale davanti al Consiglio, visto che già attualmente tali misure vengono di fatto decise con il consenso del minore e dei genitori. Nei casi controversi, il giudizio viene deferito al Consiglio anche per le misure educative privative della libertà personale, vuoi perché si tratta di un caso particolarmente complesso ai sensi del cpv. 1, vuoi per opposizione alla proposta di giudizio.

ad art. 27 *cpv. 1*: Come illustrato al commento dell'art. 5, l'attività inquirente del magistrato rende incompatibile un vero giudizio di merito. In analogia al decreto d'accusa del Procuratore pubblico resta aperta la possibilità di regolare i casi meno gravi mediante una proposta di giudizio.

Per la procedura cfr. art. 28 e 29 prog.

cpv. 2: Come per il decreto d'accusa, la proposta di giudizio diventa esecutiva se non vi è opposizione (cfr. art. 30 prog.).

cpv. 3: Prescrizione analoga a quella prevista per il decreto d'accusa.

ad art. 28 *cpv. 1*: Come già avviene attualmente, la comunicazione della sanzione o misura applicabile avviene verbalmente, al termine dell'udienza davanti al magistrato.

cpv. 2: Per l'udienza che precede la proposta di giudizio valgono gli stessi criteri menzionati per le modalità d'inchiesta previste all'art. 21 del progetto, al cui commento si rinvia.

cpv. 3: Questa norma estende a tutti i casi l'obbligo per il magistrato di sentire i genitori o il tutore prima di prendere una decisione, non solo come finora in vista di misure educative restrittive dell'autorità parentale (collocamento e affidamento familiare, cfr. art. 30 Lmm). La normativa proposta codifica del resto una prassi da tempo seguita.

Restano ovviamente riservati i casi lievi (*cpv. 5*).

cpv. 4: Nella procedura penale minorile la presenza del difensore è di regola facoltativa, sia davanti al magistrato che davanti al Consiglio per i minorenni (cfr. anche art. 32 *cpv. 2* prog.). Data la specificità dell'obiettivo educativo del diritto penale minorile sarebbe inopportuno prevedere l'obbligatorietà della presenza di un difensore in ogni caso. Restano riservati i casi di cui all'art. 14 del presente progetto.

cpv. 5: La comunicazione scritta, non preceduta da una udienza, è estesa anche alle decisioni di multa, purché si tratti di un caso lieve.

ad art. 29 *cpv. 1*: La comunicazione scritta della decisione è prevista anche nella legge attuale, con un termine di venti giorni. Poiché la procedura minorile deve essere particolarmente celere, dieci giorni sono più indicati per confermare formalmente la decisione orale. Il termine più ristretto non pone alcun problema già nella prassi attuale.

La decisione scritta deve essere notificata ai genitori ma anche al difensore, se presente all'udienza.

cpv. 2: La proposta di giudizio, in analogia alle norme sul decreto d'accusa, non deve essere motivata. Devono però essere esposti, almeno brevemente, le ragioni che hanno determinato la scelta della sanzione penale, poiché il diritto minorile prevede dieci possibili provvedimenti (ammonizione, prestazione di lavoro, multa, carcerazione, sostegno educativo, affidamento familiare, collocamento, rinvio e rinuncia).

cpv. 3: Trattandosi di una proposta di giudizio, e non di una decisione di prima istanza, deve essere chiara la procedura di opposizione al Consiglio dei minorenni, esplicitata agli articoli seguenti.

ad art. 30 *cpv. 1:* Già attualmente è prevista la possibilità di interporre opposizione al Consiglio per i minorenni. Come nella legge in vigore sono legittimati ad interporre opposizione il minore, oltre i suoi rappresentanti legali, i genitori o il tutore ed eventualmente il difensore. Il diritto spetta anche al minore, indipendentemente dai suoi rappresentanti legali.

cpv. 2: Nessuna modifica, riprende il *cpv. 3* dell'art. 32 Lmm attuale.

cpv. 3: Contrariamente a quanto previsto attualmente all'art. 33 Lmm, l'opposizione deve avere effetto sospensivo, proprio perché si tratta di una proposta di giudizio e non di una sentenza. Nella normativa proposta, l'opposizione attiva il processo di merito davanti al Consiglio per i minorenni, che può essere evitato mediante il rito abbreviato solo con il consenso delle parti.

Resta comunque invariata la possibilità per il magistrato di adottare le necessarie misure provvisorie, conformemente all'art. 22 del presente progetto.

Capitolo IV Giudizio del Consiglio per i minorenni

ad art. 31 *cpv. 1:* La norma riprende in parte l'attuale art. 34 *cpv. 1*, tenendo però presente che ora il Presidente del Consiglio per i minorenni non è più il magistrato, ma un Giudice del Tribunale d'appello (cfr. art. 4 *cpv. 2* progetto). Il magistrato rappresenta l'accusa e viene convocato come le altre parti processuali.

cpv. 2: Il termine di 60 giorni per convocare il dibattimento, invece dei trenta attualmente previsti, tiene meglio conto della nuova procedura che prevede la partecipazione, oltre che del magistrato e dei membri del Consiglio, anche di un Giudice del Tribunale d'appello in qualità di Presidente. Quando l'accusato minore è in libertà il termine è d'ordine. Negli altri casi esso può essere prorogato dalla Camera dei ricorsi penali. L'intervento di quest'ultima non è necessario quando esiste l'accordo tra le parti, purché in forma scritta. Per sua natura, il processo minorile deve essere celebrato in modo rapido, in ogni caso.

ad art. 32 *cpv. 1:* Modifica redazionale.

cpv. 2: Riprende l'art. 38 *cpv. 1* Lmm.

cpv. 3: Riprende l'art. 37 Lmm, con la modifica che l'allontanamento dall'aula del minore può avvenire solo nel suo interesse, segnatamente quando si tratta di proteggerlo da informazioni che potrebbero comprometterne l'equilibrio (perizie psichiatriche, informazioni sui genitori o altro). Vedi analogamente sull'accesso agli atti l'art. 21 *cpv. 4* prog. La presenza del difensore resta comunque salvaguardata.

La decisione di allontanamento non è impugnabile alla CRP (cfr. art. 36 prog.), ma alla CCRP, quale vizio essenziale di forma nel giudizio di merito, secondo l'art. 37 prog., rispettivamente 287 e segg. CPP.

Va ancora aggiunto che, dopo il processo, è in linea di principio ricevibile la richiesta di completo accesso agli atti, inoltrato alla CRP dall'ex minore, a suo tempo condannato o prosciolto. L'art. 27 CPP concede infatti tale diritto a ogni persona che vanta un interesse degno di protezione giuridica.

cpv. 4: Riprende l'art. 36 *cpv. 2* Lmm con una modifica nel senso che oltre alle persone che si interessano di delinquenza minorile, possono essere ammesse persone particolarmente vicine al minore. Si pensi al caso di un educatore verso il quale il

minorenne ha un rapporto di fiducia.

ad art. 33 *cpv.* 1: Il capoverso riprende testualmente l'art. 35 *cpv.* 3 Lmm in ordine alla massima dell'ufficialità per altro propria ad ogni giudizio penale.

cpv. 2: L'articolo codifica la più importante innovazione del presente progetto ascrivendo al magistrato il ruolo di pubblico accusatore, in un processo tra parti condotto davanti ad un giudice imparziale.

cpv. 3: Anche per la procedura davanti al Consiglio vale il principio secondo cui il minorenne deve poter comprendere e partecipare al dibattimento, che non deve pertanto essere eccessivamente formale.

Lo stesso requisito disciplina l'inchiesta (art. 21 *cpv.* 2 prog.) e l'udienza davanti al magistrato (art. 28 *cpv.* 2 prog.).

cpv. 4: Gli incidenti processuali vanno decisi direttamente dal giudice del merito, riservato l'eventuale ricorso in cassazione.

ad art. 34 Il diritto attuale prevede all'art. 32 *cpv.* 2 Lmm che non vi può essere opposizione contro l'ammonimento e la multa fino a fr. 100.--. Questa norma va in ogni caso abrogata in quanto, trattandosi di sanzioni penali, deve essere salvaguardata la possibilità di rivolgersi ad un giudice imparziale.

Si è tuttavia ritenuto che nei casi di scarsa rilevanza può bastare l'intervento di un giudice unico, senza il concorso dei membri del Consiglio, ciò che permette un notevole snellimento della procedura. Per simili casi non è d'altronde indispensabile l'intervento di psichiatri e psicologi.

La procedura seguita per il giudizio presidenziale è la stessa di quella prevista per il dibattimento davanti al Consiglio.

TITOLO VI Rimedi giuridici

ad art. 35-36 Il presente progetto prevede all'art. 10 un chiaro rinvio, per analogia, al Codice di procedura penale anche in materia di requisiti di forma. I termini e le modalità per il reclamo al GIAR, il ricorso alla CRP, per il ricorso in cassazione e per l'istanza di revisione restano pertanto disciplinati dal CPP. Ciò consente di snellire notevolmente la redazione di questo titolo.

La legge attuale prevede il ricorso alla CRP in analogia al vecchio CPP. La modifica del CPP entrata in vigore il 1.1.1993, che istituisce la competenza del GIAR e non più della CRP per il reclamo contro provvedimenti e omissioni del magistrato inquirente, deve trovare riscontro anche nella procedura minorile. Dal profilo formale al minorenne devono essere garantiti gli stessi rimedi giuridici che all'adulto.

La modifica del sistema ricorsuale tuttavia avrà un'incidenza pratica molto ridotta in quanto fino ad oggi le impugnative contro le decisioni del Magistrato dei minorenni sono state praticamente inesistenti.

ad art. 37 *cpv.* 2: La modifica è solo redazionale.

Si ritiene che per la giustizia minorile debba rimanere inammissibile una "reformatio in peius", nonostante il CPP, nel suo recente tenore, abbia equiparato accusa e difesa davanti alla cassazione. Per il minorenne è infatti essenziale concludere rapidamente il processo, interesse che prevale anche di fronte all'ipotesi di errore giudiziario sollevato dall'accusa.

ad art. 38 *cpv.* 1: Modifica redazionale.

cpv. 2: Questa disposizione è la logica conseguenza del precedente art. 37 *cpv.* 2 *prog.*, al cui commento si rimanda.

TITOLO VII Esecuzione

ad art. 39 Il presente articolo resta invariato, fatta eccezione per le evidenziate modifiche redazionali, conformemente alla nuova terminologia dell'avamprogetto di revisione del CP in materia minorile.

ad art. 40 Il presente articolo resta invariato, fatta eccezione per le evidenziate modifiche redazionali, conformemente alla nuova terminologia dell'avamprogetto di revisione del CP in materia minorile.

ad art. 41 Si tratta di una modifica redazionale. Il ricorso alla CRP contro tutte le decisioni del magistrato dei minorenni in materia di esecuzione di misure o sanzioni è infatti già previsto all'art. 44 Lmm, mentre per gli adulti è stato introdotto dalla revisione del CPP del 1.1.1996.

ad art. 42 *cpv.* 1: Questo articolo riprende sia l'art. 52 Lmm per quanto concerne l'Istituto del patronato minorile, sia gli art. 8 e art. 8 bis *cpv.* 1 del Regolamento sulla Legge sulla magistratura dei minorenni per quanto concerne le competenze del Servizio educativo minorile, che può così essere abrogato.

cpv. 2: Il capoverso riproduce senza modifiche sostanziali l'art. 8bis *cpv.* 2 e 3 Regolamento.

TITOLO VIII Spese

ad art. 43 Il presente articolo resta invariato, fatta eccezione per le evidenziate modifiche redazionali, conformemente alla nuova terminologia dell'avamprogetto di revisione del CP.

cpv. 2: Si è ritenuto di precisare i motivi per i quali le spese possono essere addossate al minorenne o alla sua famiglia. Si tratta per altro della codificazione della prassi vigente. Il minorenne è tenuto al pagamento di parte o di tutte le spese procedurali quando ciò possa contribuire a fargli comprendere la gravità del reato commesso e proporzionalmente alle capacità finanziarie della famiglia. Attualmente gli importi variano da fr. 60.-- a 200.--.

ad art. 44 La sorte delle spese viene definita con la proposta di giudizio del magistrato o con la sentenza del Consiglio per i minorenni.

Trattandosi di costi molto alti (il collocamento in una struttura educativa o terapeutica costa in media fr. 300.-- al giorno) le spese possono solo raramente essere soggette a regresso.

Per l'introduzione del concetto di equità si veda il commento all'articolo precedente.

ad art. 45 Nessuna modifica.

TITOLO IX Disposizioni finali

ad art. 46 Tutte le norme del Regolamento di esecuzione della Legge sulla magistratura dei minorenni sono divenute obsolete oppure incluse nel presente progetto di legge, cosicché il Regolamento potrà, quando sarà stata approvata la nuova legge, essere abrogato dal Consiglio di Stato:

art. 1 reg.: La prima parte dell'articolo può essere stralciata, per la seconda parte, concernente una competenza specifica del magistrato, cfr. art. 6 lett. f) prog.

art. 2 reg.: Concerne attività extragiudiziali del magistrato, cfr. art. 7 prog.

art. 3 reg.: Abrogato.

art. 4 reg.: Ripreso parzialmente all'art. 19 prog.

art. 5 reg.: Ripreso parzialmente all'art. 11 prog.

art. 6 reg.: Ripreso parzialmente all'art. 21 prog.

art. 7 reg.: Ripreso parzialmente all'art. 21 prog.

art. 8 reg.: Ripreso parzialmente all'art. 42 prog.

art. 8bis reg.: Ripreso integralmente all'art. 42 prog.

art. 9 reg.: Abrogato.

art. 10 reg.: Abrogato.

art. 11 reg.: Abrogato.

art. 12 reg.: La disposizione è obsoleta dopo la creazione del Servizio minorile.

art. 13 reg.: Abrogato.

art. 14 reg.: Abrogato.

art. 15 reg.: Abrogato.

art. 16 reg.: Abrogato.

ad art. 47 *cpv. 1:* L'art. 58 Lmm viene ripreso quasi integralmente ad eccezione dell'approvazione da parte del Consiglio federale. La Legge del 1974 prevede, ma si tratta probabilmente di un errore, l'approvazione da parte della Confederazione, benché tale requisito non sia assolutamente necessario per una procedura cantonale.

III. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE 1996-1999 E RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

L'argomento in questione è trattato nell'Allegato 4, concernente il piano delle principali modifiche legislative, delle Linee direttive 1996-1999.

Il presente disegno di legge non comporta, per lo Stato e per i Comuni, alcuna conseguenza né di natura finanziaria né a livello di personale.

Vogliate gradire, onorevole signora Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sulla magistratura dei minorenni

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 7 ottobre 1998 n. 4796 del Consiglio di Stato,

decreta:

TITOLO I - APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Campon d'applicazione	<u>Articolo 1</u> La presente legge è applicabile ai fanciulli e agli adolescenti ai sensi del Codice penale (in seguito minorenni) che hanno commesso un atto punibile secondo le disposizioni del diritto federale o cantonale.
----------------------------------	---

TITOLO II - AUTORITÀ GIUDIZIARIE

Autorità	<u>Articolo 2</u> Le Autorità preposte all'applicazione della presente legge sono: a) il Magistrato dei minorenni (in seguito magistrato); b) il Consiglio per i minorenni; c) il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione.
Elezione, durata e requisiti: a) magistrato	<u>Articolo 3</u> ¹ Il magistrato è nominato dal Gran Consiglio per un periodo di sei anni. ² Il Gran Consiglio nomina per lo stesso periodo un supplente. ³ Il magistrato e il supplente devono avere i requisiti richiesti per essere Pretore. ⁴ L'ufficio del magistrato è a Lugano
b) Consiglio per i minorenni	<u>Articolo 4</u> ¹ Il Consiglio per i minorenni è composto da un Presidente scelto tra i Giudici del Tribunale d'appello e da due membri scelti tra persone con una formazione in psichiatria, psicologia o pedagogia. ² Il Presidente e il suo supplente sono designati dal Tribunale d'appello; non possono essere scelti tra i membri del Tribunale penale cantonale, della Camera dei ricorsi

	<p>penali, né della Corte di cassazione e revisione penale.</p> <p>³I due membri del Consiglio per i minorenni e i loro quattro supplenti, con gli stessi requisiti, sono nominati dal Gran Consiglio per un periodo di sei anni.</p> <p>⁴Il Consiglio per i minorenni siede a Lugano o a Bellinzona.</p>
--	---

TITOLO III - COMPETENZA

Competenze processuali del magistrato	<p><u>Articolo 5</u></p> <p>¹Il magistrato è l'Autorità competente:</p> <p>a) per l'inchiesta sui reati commessi da minorenni;</p> <p>b) per formulare la proposta di giudizio o l'atto d'accusa;</p> <p>c) per l'esecuzione delle pene e delle misure, comprese quelle ordinate in via provvisoria.</p> <p>²Sono riservate le competenze del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, per le infrazioni poco gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale.</p>
Altre competenze del magistrato	<p><u>Articolo 6</u></p> <p>Il magistrato:</p> <p>a) procede all'audizione dei minorenni implicati in qualità di parte lesa o di testimoni in procedimenti penali contro adulti, riservata la facoltà di delega;</p> <p>b) autorizza, se del caso, la visita medica e la perizia psichiatrica nei confronti di minorenni vittime di reati;</p> <p>c) ordina la cancellazione delle pene e delle misure nel casellario giudiziale;</p> <p>e) se richiesto dà al giudice il suo preavviso circa l'attribuzione dei figli nelle azioni di divorzio, di separazione e di attribuzione dell'autorità parentale.</p>
Protezione della gioventù	<p><u>Articolo 7</u></p> <p>¹Il magistrato promuove e vigila le iniziative intese a salvaguardare gli interessi morali dei minorenni ed ha in particolare la facoltà di visitare gli istituti pubblici e privati per i minorenni soggetti alla sua competenza.</p> <p>²Egli collabora con i magistrati di uguale ordine negli altri Cantoni e con le Autorità interessate alla protezione e all'educazione della gioventù.</p>
Competenze del Consiglio per i minorenni	<p><u>Articolo 8</u></p> <p>Il Consiglio per i minorenni è l'Autorità competente:</p> <p>a) per il giudizio sui reati commessi da minorenni se, per la gravità del reato o per la condizione personale del</p>

	<p>minorenne, il magistrato ritiene di dovere deferire il caso al Consiglio per i minorenni;</p> <p>b) per il giudizio sull'opposizione alle proposte di giudizio del magistrato formulate in applicazione dell'art. 29 della presente legge.</p>
Competenze del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione	<p>Articolo 9</p> <p>¹Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, è competente, in prima istanza, per il giudizio sulle infrazioni poco gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale.</p> <p>²Sono considerate infrazioni poco gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale le contravvenzioni che non rientrano nelle seguenti fattispecie:</p> <p>a) circolazione in stato di ebbrietà o di intossicazione dovuta a medicinali o stupefacenti;</p> <p>b) furto d'uso;</p> <p>c) circolazione con veicoli a motore senza licenza di condurre;</p> <p>d) circolazione con veicoli a motore senza licenza di circolazione e senza la prescritta assicurazione per la responsabilità civile, abuso della licenza e delle targhe;</p> <p>e) inosservanza dei doveri in caso d'infortunio;</p> <p>f) altre infrazioni che, per la loro gravità oggettiva o soggettiva o per la recidiva dell'autore, denotano una particolare pericolosità dello stesso.</p> <p>³Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, è competente a pronunciare l'ammonizione e, per gli adolescenti, la multa sino a fr. 300.--, ai sensi degli artt. 87, 95 e 96 del Codice penale.</p> <p>⁴Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, può convocare il minorenne, accompagnato dai genitori o dal suo tutore.</p> <p>⁵Contro la decisione del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, il minorenne e i suoi rappresentanti legali possono interporre ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo secondo gli artt. 4 e segg. della Legge di procedura per le contravvenzioni o proporre la revisione secondo gli artt. 19 e segg. della stessa legge.</p>

TITOLO IV - RINVII AD ALTRE LEGGI

Applicazione del Codice di procedura penale	<p>Articolo 10</p> <p>¹Se non disposto altrimenti dalla presente legge, sono</p>
--	--

	<p>applicate per analogia le norme previste dalla procedura penale ordinaria, segnatamente in materia di garanzie fondamentali, intimazione di atti procedurali e requisiti di forma, esclusione e ricusa, difesa d'ufficio e gratuito patrocinio.</p> <p>²Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto, rispettivamente la Camera dei ricorsi penali e la Corte di revisione e cassazione penale esercitano analogamente le proprie competenze processuali.</p>
Disciplina giudiziaria	<p>Articolo 11</p> <p>Le disposizioni comuni e di disciplina giudiziaria di cui agli artt. 66 e segg. e 77 e segg. della Legge organica giudiziaria civile e penale sono applicabili anche al magistrato e ai membri del Consiglio e ai supplenti; ai membri e ai supplenti non si applica l'art. 67 LOG.</p>

TITOLO V - PROCEDURA

Capitolo I - Disposizioni particolari

Notifica all'Autorità di tutela	<p>Articolo 12</p> <p>Il magistrato segnala all'Autorità di tutela i casi di minorenni che si trovano nelle circostanze di cui agli artt. 307 e segg. Codice civile e che vengono a sua conoscenza nel corso di un'inchiesta.</p>
Disgiunzione	<p>Articolo 13</p> <p>¹Se nel corso di un procedimento contro adulti risulta implicato un minorenne, le procedure vengono disgiunte.</p> <p>²Quando più minorenni sono coimputati nello stesso reato, il magistrato, rispettivamente il Consiglio per i minorenni, trattano di regola separatamente le cause connesse, con riguardo alla situazione personale del minorenne.</p>
Nomina del difensore d'ufficio	<p>Articolo 14</p> <p>L'istanza al Giudice dell'istruzione e dell'arresto di nomina del difensore d'ufficio può essere presentata, oltre che dal minorenne, dai genitori o dal tutore, anche dal magistrato o dal Presidente del Consiglio per i minorenni.</p>
Parte lesa	<p>Articolo 15</p> <p>¹Nella procedura contro i minorenni non è ammessa la costituzione di parte civile; la parte lesa non può segnatamente formulare proposte di accusa, opporsi alle proposte di giudizio del magistrato, impugnare l'atto d'accusa o il decreto di abbandono o ricorrere alla Corte di cassazione e revisione penale contro le decisioni del Consiglio per i minorenni.</p> <p>²Tuttavia il magistrato e il Consiglio per i minorenni possono decidere pretese della parte lesa che gli siano notificate sino ad un limite massimo di fr. 5'000.-- nel caso in cui il rappresentante legale del minorenne abbia riconosciuto la pretesa oppure se questa è documentata in</p>

	<p>modo ineccepibile; in caso contrario rinvia al foro civile.</p> <p>³A tal fine il magistrato, o rispettivamente il Presidente del Consiglio per i minorenni, possono autorizzare la parte lesa a consultare determinati atti o risultanze d'inchiesta.</p> <p>⁴Contro le decisioni di risarcimento la parte lesa e il minorenni o i suoi rappresentanti legali possono inoltrare ricorso alla Camera di cassazione civile nelle forme previste dal Codice di procedura civile.</p>
Esclusione del giudizio in contumacia	<p><u>Articolo 16</u></p> <p>Nella procedura contro i minorenni è escluso il giudizio in contumacia.</p>
Divieto di pubblicità	<p><u>Articolo 17</u></p> <p>¹E' fatto divieto ai mezzi d'informazione, sotto pena di multa sino a fr. 10'000.--, di pubblicare notizie atte a permettere l'identificazione di minorenni implicati, in qualità di autori o vittime di reati intenzionali.</p> <p>²L'applicazione della multa è di competenza del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, riservato il diritto di ricorso secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni.</p> <p>³Quando un rilevante interesse pubblico lo giustifica, il magistrato può rilasciare eccezionalmente un comunicato stampa.</p>

Capitolo II - Inchiesta

Oggetto	<p><u>Articolo 18</u></p> <p>L'inchiesta verte sull'accertamento dei fatti e sulle condizioni personali, familiari e sociali del minorenni; a tal fine il magistrato può ricorrere all'ausilio di enti pubblici o privati e ordinare rapporti e perizie.</p>
Ausilio degli organi di polizia	<p><u>Articolo 19</u></p> <p>¹Per l'accertamento dei fatti il magistrato può valersi degli organi di polizia.</p> <p>²L'intervento degli agenti in uniforme è ammesso solo quando speciali circostanze lo richiedono</p>
Operazioni preliminari di polizia	<p><u>Articolo 20</u></p> <p>¹Gli organi di polizia possono procedere in caso di urgenza ad operazioni preliminari, tenendo conto dell'età e delle condizioni del minorenni oggetto d'inchiesta e dandone immediato avviso al magistrato e ai genitori o al tutore.</p> <p>²Dopo l'intervento del magistrato gli organi di polizia funzionano solo per ordine o per delegazione del medesimo.</p> <p>³Gli organi di polizia possono procedere all'audizione di un</p>

	<p>minorenne solo alla presenza dei genitori o del tutore, salvo autorizzazione contraria del magistrato.</p> <p>⁴Di regola l'audizione dei minorenni ha luogo nel posto di polizia più vicino al loro domicilio.</p>
Modalità di inchiesta	<p><u>Articolo 21</u></p> <p>¹L'inchiesta deve essere condotta nel rispetto dei diritti riconosciuti dal Codice di procedura penale all'accusato e al suo difensore, applicati per analogia.</p> <p>²Lo svolgimento dell'inchiesta deve seguire modalità adeguate all'età del minore, così da permettergli di comprenderne la portata e parteciparvi.</p> <p>³In ogni caso il magistrato provvede ad avvertire immediatamente i genitori o il tutore dell'apertura e delle principali operazioni d'inchiesta, dando loro la possibilità di essere sentiti.</p> <p>⁴L'accesso agli atti e la partecipazione all'inchiesta da parte del minorenne, dei genitori o del tutore, può essere limitata dal magistrato anche solo nell'interesse del minore.</p> <p>⁵Il deposito degli atti viene notificato con la citazione per l'udienza davanti al magistrato o con la trasmissione dell'atto d'accusa.</p>
Misure provvisionali	<p><u>Articolo 22</u></p> <p>¹Il magistrato può decretare una delle misure previste agli artt. 91 e 92 CP già nel corso dell'inchiesta, segnatamente collocare provvisoriamente il minorenne presso un istituto o una famiglia.</p> <p>²Contro la misura provvisoria il minorenne e i suoi rappresentanti legali possono interporre ricorso al Giudice dell'istruzione e dell'arresto entro dieci giorni.</p>
Arresto preventivo	<p><u>Articolo 23</u></p> <p>¹Il minore che non ha ancora quindici anni non può essere sottoposto alla misura dell'arresto preventivo.</p> <p>²Negli altri casi il magistrato può ordinare l'arresto di un minorenne solo se ciò è indispensabile ai fini dell'inchiesta o della sicurezza pubblica e se il suo scopo non può essere conseguito con un'altra misura provvisoria.</p> <p>³L'arrestato deve essere sentito e informato dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto sull'oggetto dell'imputazione al più tardi il giorno successivo all'arresto.</p> <p>⁴La decisione del Giudice dell'istruzione e dell'arresto può essere impugnata alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni.</p>
Cauzione	<p><u>Articolo 24</u></p> <p>Non può essere prelevata cauzione per la messa in libertà</p>

	di un adolescente.
--	--------------------

Capitolo III - Giudizio del magistrato

Abbandono	<p><u>Articolo 25</u></p> <p>Terminata l'inchiesta, se non è ravvisata un'azione punibile, il magistrato decreta l'abbandono del procedimento.</p>
Atto d'accusa	<p><u>Articolo 26</u></p> <p>¹Se il minore ha commesso un reato molto grave o si tratta di un caso particolarmente complesso, il magistrato formula l'atto d'accusa.</p> <p>²L'atto d'accusa deferisce l'accusato al Consiglio per i minorenni.</p> <p>³L'atto d'accusa è obbligatorio quando il magistrato intende richiedere la detenzione superiore ad un mese.</p>
Proposta di giudizio	<p><u>Articolo 27</u></p> <p>¹Negli altri casi il magistrato formula la proposta di giudizio, applicando le misure e le pene previste per i minorenni dal Codice penale.</p> <p>²La proposta cresce in giudicato se non viene interposta opposizione ai sensi dell'art. 30 della presente legge.</p> <p>³In caso di opposizione, la proposta di giudizio vale quale deferimento al Consiglio per i minorenni.</p>
Udienza davanti al magistrato	<p><u>Articolo 28</u></p> <p>¹Il dispositivo della proposta di giudizio viene di regola comunicato verbalmente al termine dell'udienza.</p> <p>²Il magistrato disciplina l'udienza adattandola all'età del minore, così da permettergli di comprenderne la portata e parteciparvi, nel rispetto dei diritti fondamentali delle parti.</p> <p>³All'udienza partecipano il minore, i genitori o il tutore, i quali possono essere sentiti anche individualmente.</p> <p>⁴La presenza del difensore è facoltativa.</p> <p>⁵Nei casi lievi, in cui viene pronunciato l'ammonimento o la multa, il magistrato può prescindere dall'udienza e procedere direttamente alla comunicazione scritta.</p>
Comunicazione scritta	<p><u>Articolo 29</u></p> <p>¹Entro dieci giorni dall'udienza, la proposta di giudizio deve essere notificata al minore e ai suoi rappresentanti legali.</p> <p>²La proposta di giudizio deve indicare le circostanze dell'azione o dell'omissione punibile, gli articoli di legge</p>

	<p>applicabili e la sanzione, motivandone succintamente la scelta.</p> <p>³La proposta di giudizio deve menzionare la possibilità di interporre opposizione al Consiglio per i minorenni.</p>
Opposizione	<p><u>Articolo 30</u></p> <p>¹Contro la proposta di giudizio il minorenni e i suoi rappresentanti legali possono interporre opposizione al Consiglio per i minorenni entro dieci giorni.</p> <p>²L'opposizione è inoltrata tramite il magistrato con semplice dichiarazione scritta.</p> <p>³L'opposizione ha effetto sospensivo, riservate le misure provvisoriale.</p>

Capitolo IV - Giudizio del Consiglio per i minorenni

Convocazione al dibattimento	<p><u>Articolo 31</u></p> <p>¹Il Presidente convoca i membri del Consiglio per i minorenni e dirama le citazioni al magistrato, al minorenni, se del caso al suo difensore, ai genitori o al tutore, ai testi e ai periti.</p> <p>²Il dibattimento deve avere luogo di regola entro 60 giorni dall'opposizione o dall'atto di accusa, salvo accordo scritto delle parti o proroga decisa dalla Camera dei ricorsi penali.</p>
Dibattimento davanti al Consiglio per i minorenni	<p><u>Articolo 32</u></p> <p>¹Il dibattimento non è pubblico e non deve avere luogo nelle aule penali normalmente adibite agli adulti.</p> <p>²La presenza del difensore al dibattimento è facoltativa.</p> <p>³I genitori o il tutore devono essere sentiti e possono essere obbligati ad assistere al dibattimento; nell'interesse del minorenni il Presidente può ordinare l'allontanamento dall'aula del minorenni, oppure dei genitori o del tutore, durante parte del dibattimento.</p> <p>⁴Il Presidente può ammettere la presenza di terze persone, sempre che il minorenni e il suo difensore siano d'accordo.</p>
Svolgimento del dibattimento	<p><u>Articolo 33</u></p> <p>¹Il Consiglio per i minorenni non è vincolato dalle domande di prova e ha facoltà di completare l'inchiesta d'ufficio.</p> <p>²Esaurita l'assunzione delle prove, il magistrato fa la sua esposizione a proposito dell'oggetto dell'accusa e propone la sanzione applicabile; in seguito la parola viene data al minorenni, al suo difensore e ai suoi rappresentanti legali.</p> <p>³Il Presidente disciplina il dibattimento conformemente</p>

	all'art. 28 cpv. 2 della presente legge. ⁴ Il Consiglio per i minorenni decide ogni questione che dovesse sorgere nel corso dei dibattimenti.
Giudizio presidenziale	<u>Articolo 34</u> Il giudizio sull'opposizione è di competenza del Presidente del Consiglio per i minorenni quale giudice unico quando il magistrato ha proposto quale sanzione l'ammonizione o la multa.

TITOLO VI - RIMEDI GIURIDICI

Reclamo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto	<u>Articolo 35</u> Contro tutti i provvedimenti e le omissioni del magistrato, in ogni stadio dell'inchiesta il minorenni e i suoi rappresentanti legali possono interporre reclamo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto secondo gli artt. 280 e segg. CPP.
Ricorso alla Camera dei ricorsi penali	<u>Articolo 36</u> Il ricorso alla Camera dei ricorsi penali avviene contro le decisioni del magistrato o del Presidente del Consiglio per i motivi, nei termini e con le modalità previste agli artt. 284 e segg. CPP.
Ricorso per cassazione	<u>Articolo 37</u> ¹ Contro le sentenze del Consiglio il minorenni e i suoi rappresentanti legali possono inoltrare ricorso per cassazione secondo gli artt. 287 e segg. CPP. ² Il ricorso per cassazione non è ammesso contro le sentenze di assoluzione.
Revisione	<u>Articolo 38</u> ¹ La revisione di una sentenza di condanna ha luogo secondo gli artt. 299 e segg. CPP. ² La revisione di una sentenza assolutoria non è ammissibile.

TITOLO VII - ESECUZIONE

Esecuzione	<u>Articolo 39</u> ¹ Il magistrato sorveglia l'esecuzione delle misure e delle pene ordinate nei confronti dei minorenni. ² La vigilanza riguarda in particolare: a) l'esecuzione delle misure educative, delle pene e del trattamento speciale negli stabilimenti pubblici o privati; b) il sostegno educativo esterno e l'affidamento familiare.
-------------------	---

	³ Durante il periodo di esecuzione il magistrato si mantiene in contatto con il minorenne e collabora strettamente con la direzione degli stabilimenti o la famiglia alla quale è affidato.
Sostituzione e fine delle misure: liberazione condizionale	Articolo 40 ¹ Il magistrato esamina d'ufficio, almeno due volte all'anno, se e quando deve essere sostituita o revocata una misura o deve essere ordinata la liberazione condizionale. ² Il minorenne e il suo difensore, i genitori o il tutore possono chiedere al magistrato di mettere fine alle misure ordinate, di sostituirle con altra misura o di ordinare la liberazione condizionale.
Ricorso	Articolo 41 Contro le decisioni del magistrato dei minorenni in materia di esecuzione è dato ricorso alla CRP secondo le modalità dell'art. 341 CPP.
Servizio educativo e Patronato minorile	Articolo 42 ¹ Per l'esecuzione delle misure educative pronunciate a norma degli artt. 84 e 91 CP e del Patronato minorile in applicazione degli artt. 47 e 379 CP, il magistrato si avvale di un Servizio minorile composto di educatori specializzati. ² Il Servizio minorile collabora con le Autorità comunali o altri enti pubblici nell'organizzazione ed esecuzione delle prestazioni di lavoro previste agli artt. 87 e 95 CP; collabora inoltre con altre Autorità cantonali ed enti privati che operano nel settore minorile.

TITOLO VIII - SPESE

Spese di procedura	Articolo 43 ¹ Le spese del procedimento penale contro i minorenni, comprese quelle per perizie e per collocamenti in osservazioni durante l'inchiesta, sono di regola a carico dello Stato. ² Per equità o a scopi educativi il magistrato o il Consiglio possono mettere a carico del minorenne, dei genitori o del tutore, tutte o parte di tali spese.
Spese di esecuzione	Articolo 44 ¹ Sono assunte di regola dallo Stato le spese derivanti dall'esecuzione delle pene e delle misure pronunciate contro i minorenni. ² Tali spese non sono soggette a rimborso e regresso salvo che l'Autorità giudicante, per equità o a scopi educativi, non decida altrimenti.
Spese di patronato	Articolo 45 Le spese di patronato sono a carico dello Stato o dell'apposito fondo, amministrato dal magistrato.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Abrogazione	<u>Articolo 46</u> La Legge sulla magistratura dei minorenni del 4 novembre 1974 è abrogata.
Entrata in vigore	<u>Articolo 47</u> ¹ Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ² Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.